

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CEE) N. 571/88 DEL CONSIGLIO**

**del 29 febbraio 1988**

**relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole** ► **M6** —

←

(GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b>M1</b>	Regolamento (CEE) n.807/89 del Consiglio del 20 marzo 1989	L 86	1	31.3.1989
► <b>M2</b>	modificata dalla Decisione 93/156/CE della Commissione del 9 febbraio 1993	L 65	12	17.3.1993
► <b>M3</b>	Regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione del 26 aprile 1991	L 107	11	27.4.1991
► <b>M4</b>	Decisione 94/677/CE della Commissione del 6 ottobre 1994	L 269	38	20.10.1994
► <b>M5</b>	Decisione 96/170/CE della Commissione del 15 febbraio 1996	L 47	23	24.2.1996
► <b>M6</b>	Regolamento (CE) n. 2467/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996	L 335	3	24.12.1996
► <b>M7</b>	Decisione 98/377/CE della Commissione del 18 maggio 1998	L 168	29	13.6.1998

Modificato da:

► <b>A1</b>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼**B****REGOLAMENTO (CEE) N. 571/88 DEL CONSIGLIO****del 29 febbraio 1988****relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ►M6 ————— ◀**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che l'evoluzione della struttura delle aziende agricole costituisce un importante elemento per orientare la politica agricola comune; che è opportuno continuare la serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole realizzate su base comunitaria dal 1966/1967;

considerando che tale evoluzione può essere esaminata a livello comunitario solo se sono disponibili dati comparabili per tutti gli Stati membri; che è quindi necessario proseguire gli sforzi di armonizzazione e di sincronizzazione già in atto;

considerando che il carico di lavoro degli Stati membri e della Commissione nell'espletamento di questo compito deve essere ridotto il più possibile;

considerando che è opportuno mantenere, nella misura del possibile, le caratteristiche, le definizioni e i limiti geografici stabiliti per le analoghe indagini sulle strutture già effettuate;

considerando che, nel decidere le caratteristiche da esaminare ►M6 ————— ◀, occorre far sì che il carico di lavoro delle persone interessate dall'indagine sia il più ridotto possibile;

considerando che, per valutare la situazione dell'agricoltura comunitaria e per seguire l'evoluzione delle strutture agricole, è necessario procedere regolarmente ad indagini statistiche nelle aziende agricole che hanno una determinata superficie agricola utilizzata o la cui produzione è destinata in una certa misura alla vendita o oltrepassa determinati limiti fisici;

considerando che, tenuto conto della diversità delle organizzazioni statistiche degli Stati membri, dell'efficacia dei metodi di indagine per campione, della necessità di ottenere informazioni attendibili a costi ragionevoli, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di effettuare le indagini in forma generale o per campione casuale, a condizione che i risultati dei campioni siano attendibili ai vari livelli di aggregazione necessari;

considerando tuttavia che è necessario procedere, con frequenza almeno decennale, ad un censimento (indagine generale) di tutte le aziende agricole per aggiornare gli schedari di base delle aziende e le altre informazioni occorrenti per la stratificazione delle indagini per campione;

▼**M6**

considerando che, nel fissare le modalità dei censimenti comunitari per il 1989/1990 e il 1999/2000, occorre tener conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) riguardanti l'attuazione di censimenti mondiali dell'agricoltura intorno all'anno 1990 e intorno all'anno 2000;

(1) GU n. C 179 dell'8. 7. 1987, pag. 3 e  
GU n. C 4 dell'8. 1. 1988, pag. 10.

(2) GU n. C 305 del 16. 11. 1987, pag. 147.

▼**B**

considerando che per l'esigenza delle politiche agricole occorre mettere a disposizione dei servizi statistici degli Stati membri e della Commissione un nuovo sistema di analisi dei dati e di diffusione dei risultati delle indagini, più elastico e più rapido del precedente, alleggerendo il carico di lavoro degli Stati membri;

considerando che è opportuno agevolare l'attuazione di adeguate procedure che consentano alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare in modo ottimale le statistiche elaborate in base a dati raccolti mediante le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

considerando che i dati individuali sono coperti da segreto statistico;

considerando che, per la realizzazione di un nuovo sistema di utilizzazione delle indagini e di diffusione dei relativi risultati, occorre:

- prendere in considerazione la posizione dei direttori generali degli istituti nazionali di statistica per quanto riguarda l'elaborazione di una regolamentazione sulla riservatezza dei dati;
- assicurare una stretta collaborazione con gli Stati membri in materia di analisi dei dati;

considerando che il ruolo di coordinamento assicurato dall'Istituto statistico delle Comunità europee è necessario per soddisfare le esigenze comunitarie in materia di informazione nel settore dell'agricoltura e per garantire l'analisi uniforme dei risultati ottenuti;

considerando che la realizzazione di tali indagini richiede per gli Stati membri e per la Commissione la messa a disposizione nell'arco di più anni di notevoli stanziamenti per il bilancio, gran parte dei quali destinata a soddisfare esigenze della Comunità; che è quindi opportuno prevedere un contributo comunitario alla realizzazione di tale programma;

considerando che, per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno mantenere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, segnatamente mediante il comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE<sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro del programma di indagini statistiche della Comunità, gli Stati membri effettuano nel periodo ►**M6** dal 1988 al 2007 ◀ indagini sulla struttura delle aziende agricole situate sul loro territorio, qui di seguito denominate «indagini». I periodi di riferimento di queste indagini sono definiti agli articoli 2 e 3.

▼**M6**

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri effettuano, secondo le raccomandazioni della FAO riguardanti i censimenti mondiali dell'agricoltura, tra il 1° dicembre 1988 e il 1° marzo 1991, e tra il 1° dicembre 1998 e il 1° marzo 2001, rispettivamente, un'indagine di base in una o più fasi, sotto forma di censimento generale (indagine esaustiva) di tutte le aziende agricole. Tali indagini riguardano l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere, rispettivamente, nel 1989 o 1990 e nel 1999 o 2000.

Tuttavia, nell'indagine di base del 1989/1990, gli Stati membri possono utilizzare indagini a campione casuale, in appresso denominate «indagini a campione» per determinate caratteristiche; i risultati così ottenuti sono allora estrapolati.

2. Gli Stati membri possono altresì differire la realizzazione dell'indagine di base del 1989/1990 di un periodo massimo di dodici mesi; in tal caso, oltre all'indagine di base effettuano anche un'indagine a campione su uno degli anni di messa a coltura 1989 o 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

▼**B***Articolo 3*

Le seguenti indagini ►**M6** (indagini intermedie) ◀ sulla struttura delle imprese agricole sono effettuate in una o più fasi sotto forma di indagini generali o di indagini per campione, rispettivamente:

- a) tra il 1° dicembre 1992 ed il 1° marzo 1994, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1993 (indagine struttura 1993),
- b) tra il 1° dicembre 1994 ed il 1° marzo 1996, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1995 (indagine struttura 1995),
- c) tra il 1° dicembre 1996 ed il 1° marzo 1998, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1997 (indagine struttura 1997).

▼**M6**

- d) tra il 1° dicembre 2002 e il 1° marzo 2004, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2003 (indagine struttura 2003);
  - e) tra il 1° dicembre 2004 e il 1° marzo 2006, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2005 (indagine struttura 2005);
- e
- f) tra il 1° dicembre 2006 e il 1° marzo 2008, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2007 (indagine struttura 2007)

*Articolo 4*

Gli Stati membri che effettuano indagini a campione prendono le misure necessarie per ottenere risultati attendibili ai vari livelli di aggregazione previsti, cioè:

- le regioni di cui all'articolo 8,
- le circoscrizioni di cui all'articolo 8 (unicamente per l'indagine di base),
- le «zone d'obiettivo» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88<sup>(1)</sup> e della decisione 94/197/CE della Commissione<sup>(2)</sup> (unicamente per l'indagine di base 1999/2000);

e, nella misura in cui siano localmente importanti:

- le «zone agricole svantaggiate» ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE<sup>(3)</sup> e le «zone di montagna» ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo,
- gli orientamenti tecnico-economici principali ai sensi della decisione 85/377/CEE<sup>(4)</sup>,
- gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i campioni siano strutturati in modo tale da consentire l'utilizzazione di un coefficiente unico per azienda per estrapolare le informazioni raccolte a campione.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11)

(2) GU n. L 96 del 14. 4. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(4) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/393/CE (GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 45)

▼**B***Articolo 5*

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) «azienda agricola», una unità tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e che produce prodotti agricoli;
- b) «superficie agricola utilizzata», l'insieme dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

*Articolo (SIC! Articolo) 6*

L'indagine riguarda:

- a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro;
- b) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è inferiore ad un ettaro, qualora esse producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

Tuttavia gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine diversa si impegnano a stabilire tale soglia ad un livello tale che rimangano escluse solo le aziende più piccole che insieme rappresentano l'1 % o meno del reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE, del paese interessato.

Prima di effettuare le indagini, tutti gli Stati membri informano la Commissione dei metodi seguiti per fissare il proprio limite.

*Articolo 7*

1. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo.

Le modalità di tale ripartizione e le eventuali eccezioni alla regola generale saranno stabilite dagli Stati membri, previo accordo della Commissione.

Peraltro, la superficie delle coltivazioni consociate viene rilevata anche al di fuori della superficie agricola utilizzata (SALI) secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

2. La superficie delle coltivazioni successive secondarie viene rilevata al di fuori della «superficie agricola utilizzata».

Le coltivazioni successive secondarie devono essere specificate secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri prendono misure necessarie affinché l'informazione raccolta nel corso delle indagini di cui al presente regolamento risponda alle caratteristiche di cui all'allegato I. Le modifiche dell'elenco delle caratteristiche per le indagini ►**M6** dal 1993 al 2007 ◀ sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

▼**M6**

2. Nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche relative all'indagine di base 1999/2000, gli Stati membri possono, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, essere autorizzati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, a ricorrere ad indagini a campione casuale per talune caratteristiche.

Gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'articolo 15, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche dell'indagine, anche essere autorizzati ad utilizzare, per talune caratteristiche e a decorrere dall'indagine del 1997, informazioni già esistenti provenienti da fonti diverse dalle indagini statistiche.

**▼M6**

3. Per l'indagine di base 1999/2000, l'insediamento geografico di ogni azienda è definito da un codice che permetta l'aggregazione per unità territoriali a un livello inferiore alla circoscrizione di indagine o almeno per zona di obiettivo.

4. Le definizioni delle caratteristiche, nonché la delimitazione e la codifica delle regioni, delle circoscrizioni di indagini e di altre unità territoriali sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

**▼B**

►M6 5. ◀ Qualora, nel quadro dell'applicazione della tipologia comunitaria delle aziende agricole per determinati Stati membri, siano stati fissati dei redditi lordi standard per le suddivisioni di determinate caratteristiche di cui all'allegato I, gli Stati membri interessati raccolgono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di tali redditi lordi standard.

*Articolo 9*

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle indagini sul proprio territorio, ed in particolare:

- a) istituiscono i questionari appropriati alla raccolta dell'informazione relativa all'elenco delle caratteristiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
- b) verificano che i questionari siano compilati in modo completo e le risposte siano veritiere; eventualmente, essi provvedono, se possibile, a far completare i questionari e far rettificare i dati inesatti.

**▼M6***Articolo 10*

Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti, delle indagini a campione in forma di dati individuali per azienda, secondo la procedura illustrata nell'allegato II, in appresso denominata «progetto EUROFARM».

Gli Stati membri si assicurano che i dati convertiti verso il formato standard EUROFARM siano completi e plausibili, applicando le condizioni di controllo uniformi stabilite dall'Istituto statistico delle Comunità europee in stretta collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri; per il controllo dei dati individuali essi utilizzano anche le tabelle di controllo di cui al punto 9 dell'allegato II.

**▼B***Articolo 11*

Gli Stati membri forniscono all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni che esso riterrà necessario di richiedere per quanto riguarda l'organizzazione e la metodologia delle indagini oggetto del presente regolamento; essi forniscono in particolare il calendario delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

*Articolo 12*

Nell'ambito del progetto EUROFARM, l'Istituto statistico delle Comunità europee ha il compito di diffondere i risultati dell'indagine. Le modalità pratiche di tale diffusione sono fissate in seno ai comitati ed ai gruppi di lavoro competenti.

*Articolo 13*

Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1992, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del progetto EUROFARM. Essa propone gli adeguamenti necessari del presente regolamento.

**▼B***Articolo 14*

1. ►**M6** Per la realizzazione delle indagini previste agli articoli 2 e 3  
 ◀ vengono rimborsati agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, 20 ECU per azienda agricola censita, i cui dati completi siano trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee, fino ad un importo massimo per indagine di:

- 100 000 ECU per il Lussemburgo,
- 500 000 ECU per il Belgio e la Danimarca,

**▼M6**

- 600 000 ECU per la Svezia,

**▼B**

- 700 000 ECU per i Paesi Bassi,

**▼M6**

- 700 000 ECU per la Finlandia,

**▼B**

- 1 100 000 ECU per l'Irlanda,
- 1 300 000 ECU per il Regno Unito,

**▼M6**

- 1 400 000 ECU per l'Austria,

**▼B**

- 2 000 000 di ECU per la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo.

**▼M6**

Per gli Stati membri che realizzano un censimento generale (indagine esaustiva) nel 1999/2000 di tutte le aziende agricole, esaminando tutte le caratteristiche necessarie, gli importi suddetti sono aumentati del 50 %.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

2. L'importo massimo annuale di riferimento finanziario per lo sviluppo, il mantenimento, gli adeguamenti necessari e la gestione del progetto EUROFARM, inclusa la diffusione dei risultati, è pari a:

- 480 000 ECU per l'anno 1989,
- 440 000 ECU per l'anno 1990,
- 240 000 ECU per l'anno 1991,
- 80 000 ECU per gli anni dal 1992 al 1998,
- 700 000 ECU per gli anni 1999 e 2000,
- 550 000 ECU per gli anni dal 2001 al 2010.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

**▼B***(SIC! Articolo 15)*

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

**▼A1**

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato<sup>(1)</sup> per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

**▼B**

3. La Commissione adotta provvedimenti che sono di applicazione immediata. Tuttavia, qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio; in questo caso, la Commissione può rinviare di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione dei provvedimenti che essa ha deciso.

Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

*Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> Il regolamento (CE) n. 2467/96 modifica l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 571/88. Tuttavia tale modifica non può essere introdotta, dal momento che non si è tenuto conto di modificazioni subite nel frattempo dal atto di base. Il regolamento (CE) n. 2467/96 indica che il Comitato si pronuncia «a maggioranza di 62 voti» (conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato).



▼M7

B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
---	----	---	----	---	---	-----	---	---	----	---	---	-----	---	----

03 Grado di formazione professionale agraria del capo azienda:

- esclusivamente esperienza agraria pratica
- formazione agraria elementare
- formazione agraria completa

numero

		SS											OP	SS
		SS											OP	SS
		SS											OP	SS

04 Viene tenuta una contabilità agricola per la gestione dell'azienda?

sì/no

	OP												OP	OP

**C. Sistemi di conduzione (rispetto al conduttore), frazionamento dell'azienda e sistema di produzione**

Superficie agricola utilizzata:

ha/a

- 01 in conduzione diretta
- 02 in affitto
- 03 a mezzadria e secondo altri sistemi di conduzione

	AD													

Numero di blocchi

04 Numero di corpi che costituiscono la superficie agricola utilizzata (\*)

.....

	OP	OP			OP	OP			OP		OP		OP	OP

05 Sistema e pratiche di produzione

- a) Agricoltura biologica (o conversione a)
  - b) Altri sistemi o pratiche di produzione a basso input (integrati, ecologici, ecc.)
  - c) L'azienda beneficia di un premio o aiuto agro-ecologico?
- (i) Se "sì", il premio o l'aiuto includono pagamenti specifici per misure concernenti le caratteristiche del paesaggio?

sì/no  
sì/no  
sì/no  
oui/non

											AD			
	OP	AD	OP	OP	OP	OP								
	OP	AD	OP	OP	OP	OP								
	OP	AD	OP	OP	OP	OP								

**D. Seminativi**

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi):

- 01 Frumento tenero e spelta
- 02 Frumento duro
- 03 Segale

ha/a

...../.....  
...../.....  
...../.....

	AD	AD							AD	AD				AD
	NE	AD	AD			NE			NE	AD		NE	NE	NS
	AD	AD				NS			AD	AD		NE	NE	AD

(\*) Per la Spagna e l'Italia il numero dei corpi riguarda la superficie totale dell'azienda. Spiegazione: OP = facoltativo (optional), NS = non significativo (non-significant), NE = non esistente (not existing), AD = raccolto da altre fonti (collected from other sources), SS = raccolto con indagini campionarie (collected by sample survey).

	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	PIN	S	UK
ha/a															
04 Orzo	AD	AD	AD							AD	AD				AD
05 Avena	AD	AD	AD							AD	AD				AD
06 Granturco			AD				NS		NE	AD	AD		NS	NE	NE
07 Riso	NE		NE				NE		NE	NE	NE		NE	NE	NE
08 Altri cereali			AD							AD	AD				AD
09 Legumi secchi per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi) di cui:			AD	AD						AD	AD				AD
c) piselli, in coltura pura per foraggio		AD	AD	OP			OP		OP	OP	AD	OP			OP
d) fave e favette, in coltura pura per foraggio		AD	AD	OP			OP		OP	AD	AD	OP	NS		OP
10 Patate (comprese le patate primaticce e da semina)			AD	AD						AD	AD				AD
11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)			AD	AD						AD	AD				AD
12 Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)			AD	AD			OP			AD	AD		NS	NS	AD
13 Piante industriali (comprese le sementi per le piante da semi oleosi erbacee; escluse le sementi per piante tessili, il loppolo, il tabacco e le altre piante industriali) di cui:			AD	AD						AD	AD				AD
a) tabacco		NE	AD				NE		NE	NE	AD		NE	NE	NE
b) loppolo		NE	AD				NE		NE	NE	AD		NE	NE	AD
c) cotone		NE	NE	NE			NE		NE	NE	NE	OP	NE	NE	NE
d) altre piante da semi oleosi o tessili ed altre piante industriali:			AD	AD						AD	AD				AD
i) piante da semi oleosi o tessili (totale) di cui:			AD	AD						AD	AD				AD
a) colza e ravizzone		AD	AD	NE						AD	AD	OP			AD
b) girasole	NS	NS	OP				NE		NE	NE	AD			NS	NE
c) soia	NE	AD	NE				NS		NE	NE	AD	OP	NE	NE	NE
ii) piante aromatiche, medicinali e spezie		AD	AD				NS			AD	AD			NS	
iii) altre piante industriali		AD	AD				NS			AD	AD			NS	

Spiegazione: OP = facoltativo (optional), NS = non significativo (non-significant), NE = non esistente (not existing), AD = raccolto da altre fonti (collected from other sources), SS = raccolto con indagini campionarie (collected by sample survey).

▼M7

	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole:															
14 — all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)															
di cui:															
a) coltivazioni di pieno campo															
b) orti stabili e industriali															
15 — sotto serra o protezione alta (accessibile)															
Fiori e piante ornamentali (esclusi i viva):															
16 — all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)															
17 — sotto serra o protezione alta (accessibile)															
18 Pianta foraggiere															
a) prati e pascoli temporanei															
b) altri foraggi verdi															
di cui:															
i) mais verde (mais da silo)															
ii) piante leguminose															
19 Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)															
20 Altre coltivazioni per seminativi															
21 Terreni a riposo senza aiuto finanziario															
22 Terreni a riposo soggetti a regimi di aiuto, non sfruttati economicamente															
E. Orti familiari															
F. Prati permanenti e pascoli															
01 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri															
02 Pascoli magri															

Spiegazione: OP = facoltativo (optional), NS = non significativo (non-significant), NE = non esistente (not existing), AD = raccolto da altre fonti (collected from other sources), SS = raccolto con indagini campionarie (collected by sample survey).



B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
---	----	---	----	---	---	-----	---	---	----	---	---	-----	---	----

ha/a

**G. Coltivazioni permanenti**

01 Frutteti e piantagioni di bacche														
a) frutta fresca e bacche di specie d'origine temperata (*)														
b) frutta e bacche di specie d'origine subtropicale	NE		NE		NE		NE		NE		NE		NE	NE
c) frutta a guscio	NS				NE		NE		NE		NS		NE	NE
02 Agrumeti	NE		NE		NE		NE		NE		NE		NE	NE
03 Oliveti	NE		NE		NE		NE		NE		NE		NE	NE
a) che producono normalmente olive da tavola	NE		NE		OP		NE		NE		NE		NE	NE
b) che producono normalmente olive per olio	NE		NE		OP		NE		NE		NE		NE	NE
04 Vigneti	NE		NE		NE		NE		NE		NE		NE	AD
che producono normalmente:														
a) vino di qualità	NE		NE		NE		NE		NE		NE		NE	OP
b) altri vini	NE		OP		NE		NE		NE		NE		NE	OP
c) uva da tavola	NE		OP		NE		NE		NE		NS		NE	NE
d) uva passa	NE		NE		OP		NE		NE		NE		NE	NE
05 Vivai			AD										OP	AD
06 Altre coltivazioni permanenti			AD			NS			NE		NE		NS	
07 Coltivazioni permanenti sotto vetro			NE			NS		NE		NE	OP		NS	NE

**H. Altre superfici**

01 + 03 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento) e altre superfici (aree edificate, ate e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)														
			AD											

(\*) Belgio, Paesi Bassi e Austria possono includere qui la voce G/01 (c) "frutta a guscio".  
 Spiegazione: OP = facoltativo (optional), NS = non significativo (non-significant), NE = non esistente (not existing), AD = raccolto da altre fonti (collected from other sources), SS = raccolto con indagini campionarie (collected by sample survey).



B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
---	----	---	----	---	---	-----	---	---	----	---	---	-----	---	----

ha/a																				
...../.....																				
...../.....	AD																			
...../.....	OP																			
...../.....	OP																			

## 02 Superficie boschiva

- f) gestita principalmente per la vendita del legname prodotto
- g) l'azienda comprende superfici boschive a turno breve (15 anni o meno), per es. per alberi di Natale, produzione di energia (per es. Salix), produzione di polpa (per es. pioppi, eucalipiti)?

## I. Colture consociate e successive secondarie, funghi, irrigazione, serre, installazioni di stoccaggio per concimi naturali, ritiro dei seminativi e gestione delle sostanze nutritive

### 01 Colture successive secondarie (escluse le coltivazioni orticole e le coltivazioni sotto vetro)

di cui:

- a) cereali (da D/01 a D/08) non da foraggio
- b) legumi secchi (D/09) non da foraggio
- c) semi oleosi [D/13 d) i)] non da foraggio
- d) altre coltivazioni successive secondarie

### 02 Funghi

### 03 Superficie irrigata

- a) superficie irrigua, totale
- b) superficie delle coltivazioni irrigate almeno una volta nel corso dell'anno

di cui:

- 1) frumento duro
- 2) granturco
- 3) patate
- 4) barbabietola da zucchero
- 5) girasole
- 6) soia
- 7) piante da foraggio

NE		NE				OP			NE	NE				NE	NE	NE				
NE	NE	NE				OP			NE	NE	NE			NE	NE	NE				
NE	NE	NE				OP			NE	NE	NE			NE	NE	NE				
NE	NE	NE				OP			NE	NE	NE			NE	NE	NE				
NE	NE	NE				OP			NE	NE	NE			NE	NE	NE				
		OP						NE						OP						SS

		NS				NE														
OP	OP	OP				NE	OP	NE	OP	OP	OP	OP	NS	OP	OP	OP				

NE	OP	OP				NE	OP	NE	OP	OP	OP	OP	NE	NE	NE					
NE	OP	OP				NE	OP	NE	OP	OP	OP	OP	NS	NE	NE					
NE	OP	OP				NE	OP	NE	OP	OP	OP	OP	NS	NE	NE					
NE	OP	OP				NE	OP	NE	OP	OP	OP	OP	NS	NE	NE					
NE	OP	OP				NE	OP	NE	OP	OP	OP	OP	NS	NS	NE					
NE	OP	OP				NE	OP	NE	OP	OP	OP	OP	NS	NE	NE					
NE	OP	OP				NE	OP	NE	OP	OP	OP	OP	NS	NE	NE					

Spiegazione: OP = facoltativo (optional), NS = non significativo (non-significant), NE = non esistente (not existing), AD = raccolto da altre fonti (collected from other sources), SS = raccolto con indagini campionarie (collected by sample survey).

B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
---	----	---	----	---	---	-----	---	---	----	---	---	-----	---	----

ha/a	NS	OP	OP			NE	OP	NE	OP	OP	OP	NS	OP	OP
...../.....	NE	OP	OP			NE	OP	NE	OP	OP	OP	NE	NE	NE
...../.....	NE	OP	OP			NE	OP	NE	OP	OP	OP	NE	NE	OP

- 8) frutteti e piantagioni di bacche
- 9) agrumi
- 10) vigneti

...../.....														
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04 Superficie di base delle serre utilizzate

...../.....						NS		NE	OP	NS		NE	NE	OP
...../.....						NS	OP	NE	OP	NS		NE	NE	OP
...../.....						NS	OP	NE	OP	NS		NE	NE	OP
...../.....						NS	OP	NE	OP	NS		NE	NE	OP

- 05 Coltivazioni consociate
- a) coltivazioni agricole (compresi prati e pascoli) — specie forestali
  - b) coltivazioni permanenti — coltivazioni annuali
  - c) coltivazioni permanenti — coltivazioni permanenti
  - d) altre coltivazioni consociate

07 Installazioni di stoccaggio per concimi naturali di origine animale (letame solido, purino, liquame)

sì/no						OP				OP			OP	OP
sì/no						OP				OP			OP	OP
sì/no						OP				OP			OP	OP

- a) L'azienda dispone di installazioni di stoccaggio per:
  - i) letame solido?
  - ii) purino?
  - iii) liquame?

sì/no						OP	OP	OP	OP	OP			OP	OP
sì/no	OP					OP	OP	OP	OP	OP	NS	OP	NS	OP

- c) In caso affermativo, l'azienda dispone di installazioni di stoccaggio coperte?
- d) L'azienda dispone di un sistema di recupero del metano?

area/volume (1)														
..... m <sup>2</sup>						OP				OP			OP	OP
..... m <sup>3</sup>						OP				OP			OP	OP
..... m <sup>3</sup>						OP				OP			OP	OP

- b) Capacità di stoccaggio disponibile per (1):
- i) letame solido
  - ii) purino
  - iii) liquame

(1) Per Danimarca, Finlandia e Svezia: domanda indicata: senza scarico intercalare, sufficiente per quanti mesi interi?  
 (2) Per Danimarca, Finlandia e Svezia: indicato in mesi.  
 Spiegazione: OP = facoltativo (optional), NS = non significativo (non-significant), NE = non esistente (not existing), AD = raccolto da altre fonti (collected from other sources), SS = raccolto con indagini campionarie (collected by sample survey).



B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
---	----	---	----	---	---	-----	---	---	----	---	---	-----	---	----

	AD	AD							AD	AD				AD
...../.....	AD	AD							AD	AD				AD
...../.....	AD	AD							AD	AD				AD
...../.....	AD	AD							AD	AD				AD
...../.....	AD	OP							AD	AD			NS	NE
...../.....	AD	OP							NS	AD			NS	AD
...../.....	AD	AD							NS	AD			NS	AD

ha/a

- 08 Superfici soggette a programmi di aiuto suddivise in:
- a) terreni a riposo non sfruttati economicamente (già compresi in D/22)
  - b) superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (per es. barbabietole, colza, alberi e arbusti non forestali, ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce; già comprese in D e G)
  - c) superfici trasformate in prati permanenti e pascoli (già comprese in F/01 e F/02) (\*)
  - d) superfici agricole trasformate in superfici boschive o in via di imboschimento (già comprese in H/02) (\*)
  - e) altri (già compresi in H/01 e H/03) (\*)

09 Gestione delle sostanze nutritive

- a) uso di colture di copertura per ridurre la perdita invernale di sostanze nutritive
- b) uso di colture fissatrici d'azoto per concimazione

OP															
OP															

J. Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell'indagine)

01 Equini															
Bovini:		AD													
02 di meno di 1 anno		AD													
a) maschi		OP				OP								OP	
b) femmine		OP				OP								OP	
da 1 anno a meno di 2 anni:															
03 maschi		AD													
04 femmine		AD													
di 2 anni e più:															
05 maschi		AD													
06 giovenche		AD													

Numero di capi

(\*) La Germania può raggruppare le voci 8c, 8d, e 8e.  
 Spiegazione: OP = facoltativo (optional), NS = non significativo (non-significant), NE = non esistente (not existing), AD = raccolto da altre fonti (collected from other sources), SS = raccolto con indagini campionarie (collected by sample survey).



B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
---	----	---	----	---	---	-----	---	---	----	---	---	-----	---	----

Numero di capi

.....														
.....	AD													
.....	AD													

07 vacche da latte

08 altre vacche

Ovini e caprini:

09 ovini (di tutte le età)

a) femmine da riproduzione

b) altri ovini

10 caprini (di tutte le età)

a) femmine da riproduzione

b) altri caprini

Suini:

11 lattinzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

12 scrofe da riproduzione di 50 kg e più

13 altri suini

Pollame:

14 polli da carne

15 galline da uova

16 altro pollame (anatre, tacchini, oche e faraone)

17 coniglie fattrici

.....														
.....	AD													
.....	AD													
.....	AD													
.....	OP											NS		
.....	OP				OP								NS	
.....	OP				OP								NS	

.....														
.....	AD													
.....	AD													
.....	AD													

.....														
.....	AD													
.....	AD													
.....	AD												NS	
.....	OP	OP				OP				NS			NS	OP

Numero di alveari

.....														
.....	OP	OP				OP							NS	OP
.....	OP	OP	OP			OP							OP	OP

18 Api

19 Altri animali

di cui

a) cervidi (escluse le renne)

si/no

Numero di capi

.....	OP	NE	OP	OP	NS	NS								
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Spiegazione: OP = facoltativo (optional), NS = non esistente (not existing), AD = raccolto da altre fonti (collected from other sources), SS = raccolto con indagini campionarie (collected by sample survey).



B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
---	----	---	----	---	---	-----	---	---	----	---	---	-----	---	----

#### K. Trattori, motocoltivatori, macchine ed impianti

1) Alla data dell'indagine, di esclusiva proprietà dell'azienda

Numero															
01	Trattori a 4 ruote, trattori a cingoli, porta-attrezzi, per classi di potenza (kw)														
a)	< 40	OP				OP									OP
b)	40- < 60	OP				OP									OP
c)	60- < 100	OP				OP									OP
d)	100 e oltre	OP				OP									OP
02	Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici														
03	Mietitrebbiatrici														
09	Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata														
10	Impianto di irrigazione														
a)	se sì, l'impianto è mobile?	NS	OP	NE	NE	OP	NE	OP	NE	OP	OP				OP
b)	se sì, l'impianto è fisso?	NS	OP	NE	NE	OP	NE	OP	NE	OP	OP				OP
		NS	OP	NE	NE	OP	NE	OP	NE	OP	OP				OP

2) Macchine utilizzate negli ultimi 12 mesi, utilizzate da più aziende (di proprietà di un'altra azienda, di una cooperativa o in comproprietà con altre aziende) o di proprietà di un'impresa di lavori agricoli

01	Trattori a 4 ruote, trattori a cingoli e porta-attrezzi														
02	Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici														
03	Mietitrebbiatrici														
09	Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata														
		OP	OP			OP									OP
		OP	OP			OP			OP						OP
		OP	OP			OP									OP
		OP	OP			OP			OP	OP	OP				OP

#### L. Manodopera agricola (nei 12 mesi precedenti la data dell'indagine)

Per ogni persona che lavora nell'azienda che appartiene alle seguenti categorie di manodopera agricola i dati statistici sono raccolti in modo da permettere incroci multipli tra loro e/o con altre caratteristiche dell'indagine.

Spiegazione: OP = facoltativo (optional), NS = non esistente (not existing), NE = non significativo (non-significant), AD = raccolto da altre fonti (collected from other sources), SS = raccolto con indagini campionarie (collected by sample survey).



▼M7

B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
		SS											SS	SS
OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP						

- lavori agricoli nell'azienda (lavoro casalingo escluso) secondo la classificazione: > 0- < 25 %, 25- < 50 %, 50- < 75 %, 75- < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di una persona a tempo pieno
- percepiscono un salario o no?

02 Coniugi dei conduttori, occupati nei lavori agricoli dell'azienda

In questa categoria rientrano i coniugi di conduttori unici [la risposta alla domanda B/01 a) è "sì"], che non sono compresi né in L/0 né in L/01 a) [non sono capi azienda: la risposta alla domanda B/02 b) è "no"]

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

- sesso
- età secondo le seguenti classi:  
dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 e oltre,
- lavori agricoli nell'azienda (lavoro casalingo escluso) secondo la classificazione:  
> 0- < 25 %, 25- < 50 %, 50- < 75 %, 75- < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di una persona a tempo pieno
- percepiscono un salario o no?

		SS											SS	SS
		SS											SS	OP
		SS											SS	SS
OP														

- 03 a) Altri membri della famiglia del conduttore unico occupati nei lavori agricoli dell'azienda:  
maschi <sup>(1)</sup>  
[escluse le persone comprese nelle categorie L/01, L/01 a) e L/02]
- 03 b) Altri membri della famiglia del conduttore unico occupati nei lavori agricoli dell'azienda:  
femmine <sup>(1)</sup>  
[escluse le persone comprese nelle categorie L/01, L/01 a) e L/02]

Per ogni persona delle categorie di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

- età secondo le seguenti classi:  
dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 e oltre,

	OP	SS											OP	OP
--	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----

<sup>(1)</sup> La Danimarca può raggruppare L/03 a) e L/03 b).  
Spiegazione: OP = facoltativo (optional), NS = non significativo (non-significant), NE = non esistente (not existing), AD = raccolto da altre fonti (collected from other sources), SS = raccolto con indagini campionarie (collected by sample survey).





B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
---	----	---	----	---	---	-----	---	---	----	---	---	-----	---	----

08 Il coniuge del conduttore, occupato nei lavori agricoli dell'azienda, svolge un'altra attività lucrativa:

- come attività principale?
- come attività secondaria?

	SS													SS	SS
	SS													SS	SS

si/no  
si/no

09 Gli altri membri della famiglia del conduttore unico, occupati nei lavori agricoli dell'azienda, svolgono un'altra attività lucrativa? Se "sì", quanti svolgono altre attività lucrative:

- come attività principale?
- come attività secondaria?

Numero di persone  
.....  
.....

	OP	SS												OP	OP	SS
	OP	SS												OP	OP	SS

10 Numero totale delle giornate lavorative agricole equivalenti a tempo pieno, non indicate ai punti da L 01 a L 06, prestate nell'azienda da persone non impiegate direttamente dal conduttore (per es. dipendenti di imprese di lavori per conto terzi) (\*)

Numero di giorni  
.....

									NE							SS
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----

— Numero delle giornate lavorative equivalenti a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine

**M. Sviluppo agricolo**

01 Altre attività lucrative dell'azienda (diverse dall'agricoltura), collegate direttamente all'azienda

- a) turismo, alloggio ed altre attività ricreative
- b) artigianato
- c) lavorazione di prodotti agricoli
- d) lavorazione del legno (per es. segheria, ecc.)
- e) acquacoltura
- f) produzione di energia rinnovabile (energia eolica, combustione di paglia, ecc.)
- g) lavori per conto terzi (con utilizzo di attrezzature dell'azienda)
- h) varie

	OP	OP	OP			OP										
	OP	OP	OP			OP	NS	OP								
	OP	OP	OP			OP	OP									
	OP	OP	OP			OP	OP	NS	OP							
	OP	OP	OP			OP	NS	OP								
	OP	OP	OP			OP	OP	OP								
	OP	OP	OP			OP	OP	OP								
	OP	OP	OP			OP	OP	OP								

(\*) Facoltativo per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello regionale. Spiegazione: OP = facoltativo (optional), NS = non significativo (non-significant), NE = non esistente (not existing), AD = raccolto da altre fonti (collected from other sources), SS = raccolto con indagini campionarie (collected by sample survey).

**▼M7****B. FONTI DEI DATI**

La Germania, la Danimarca, i Paesi Bassi, l'Austria e il Regno Unito sono autorizzati ad utilizzare le informazioni disponibili nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 3508/92<sup>(1)</sup> e (CEE) n. 3887/92 del Consiglio<sup>(2)</sup>. I Paesi Bassi sono autorizzati ad utilizzare dati del registro agricolo nazionale per le caratteristiche B01, B01a), B01b), B01c), B01d), L01 e L01a).

---

<sup>(1)</sup> GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

**▼B***ALLEGATO II***PROGETTO EUROFARM****Descrizione e contenuto**

1. Il progetto EUROFARM è un insieme di banche di dati che consentono l'elaborazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole onde provvedere alle esigenze delle politiche agricole nazionali e comunitarie.

La concezione e l'attuazione di tale progetto saranno il frutto di una stretta collaborazione tra i servizi statistici degli Stati membri e della Commissione e con l'assistenza di quest'ultima.

2. Le banche di dati del progetto EUROFARM sono le seguenti:

**▼M6**

- la banca di dati individuali (BDI), che conterrà i dati individuali, ridotti in forma tale da escludere l'identificazione diretta, relativi alla totalità delle aziende (nel caso delle indagini di base) oppure alla totalità o a un campione rappresentativo delle aziende rilevate (nel quadro delle indagini intermedie) sufficiente affinché le analisi possano essere effettuate al livello geografico definito all'articolo 4 del regolamento.

**▼B**

- la Banca di dati tabulati (BDT) che conterrà i risultati dell'indagine presentati sotto forma di tavole statistiche. Il contenuto della BDT sarà deciso in base alla procedura prevista dall'articolo 15 del regolamento.

**Localizzazione delle banche di dati**

3. La BDI per tutti gli Stati membri, ►M6 salvo che per i dati individuali delle indagini effettuate per il periodo 1988-1997 in Germania ◀, è ubicata in un centro informatico della Commissione. L'accesso a questa banca di dati e la sua gestione ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'Istituto statistico delle Comunità europee.
4. La BDT è localizzata in un centro d'elaborazione dati della Commissione.

**Modalità di trasmissione dei dati individuali all'Istituto statistico delle Comunità europee**

5. I dati individuali saranno trasmessi utilizzando un codice uniforme definito dall'Istituto statistico delle Comunità europee di concerto con gli Stati membri e nei termini fissati in base alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento.

**▼M6**

6. In deroga la Germania anziché trasmettere dati individuali, fornisce risultati tabulari secondo il programma di tabelle BDT di cui al punto 2. Tale deroga si estingue dopo le indagini relative al periodo 1988-1997.

La Germania si impegna a centralizzare i dati individuali su un supporto magnetico in un centro informatico unico, entro un termine di dodici mesi dalla fine delle operazioni di raccolta dei dati sul territorio.

**▼B****Modalità di trasmissione dei dati tabulati**

7. A partire dai dati individuali forniti dagli Stati membri, l'Istituto statistico delle Comunità europee elabora:
  - le tabelle destinate alla BDT,
  - le tabelle ad hoc definite al paragrafo 15.
- 8.1. Quando i dati individuali trasmessi dagli Stati membri non consentono all'Istituto statistico delle Comunità europee di elaborare le tabelle destinate alla BDT stabilite secondo la procedura dell'articolo 15 del regolamento, gli Stati membri interessati si impegnano a fornire le tabelle mancanti 3 mesi dopo la data di trasmissione dei dati individuali di cui al paragrafo 5 del presente allegato.
- 8.2. Quando i dati individuali trasmessi dagli Stati membri non consentono all'Istituto statistico delle Comunità europee di elaborare le tabelle ad hoc,

**▼B**

basate sulle caratteristiche di cui all'allegato I, la Commissione esamina con gli Stati membri le modalità di trasmissione delle tabelle di cui trattasi.

9. Contemporaneamente ai dati individuali, gli Stati membri si impegnano a trasmettere tabelle di controllo che saranno definite dall'Istituto statistico delle Comunità europee di concerto con i paesi.

**Riservatezza dei dati individuali**

10. I dati individuali devono essere trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee in una forma anonima che non consenta l'identificazione diretta delle aziende.
11. La Commissione adotta — nell'ambito della propria architettura informatica — le misure idonee a rendere effettiva la tutela della riservatezza dei dati e ne informa gli Stati membri.
12. L'accesso ai dati individuali è riservato alle persone preposte all'applicazione del presente regolamento in seno all'Istituto statistico delle Comunità europee.
13. Le tabelle di cui al paragrafo 14 non devono consentire alcuna identificazione né diretta né indiretta delle aziende.

**Utilizzazione dei dati e diffusione dei risultati**

14. L'Istituto statistico delle Comunità europee si impegna ad utilizzare i dati individuali, comunicati dagli Stati membri, solamente per scopi statistici, escludendo ogni impiego a fini amministrativi.

I dati individuali serviranno ad elaborare:

- le tabelle contenute nella BDT,
- le tabelle ad hoc.

15. Per tabelle ad hoc s'intendono le tabelle originariamente non previste nel programma comunitario che stabilisce il contenuto della BDT, ma la cui elaborazione, sulla base delle caratteristiche di cui all'allegato I, sarà richiesta per soddisfare il fabbisogno informativo delle istituzioni comunitarie o dei servizi statistici degli Stati membri.

**Concertazione****▼M6**

16. L'Istituto statistico delle Comunità europee e gli Stati membri istituiscono, nel quadro delle rispettive competenze e a norma del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 delle procedure di concertazione rapida intese a:
  - garantire la riservatezza e l'attendibilità statistica delle informazioni elaborate dai dati individuali;
  - informare gli Stati membri sull'uso fatto di questi dati.